

sario provvedere alla formale declaratoria di decadenza del Consesso medesimo;

Visti gli artt. 53 e 55 del richiamato O.EE.LL.;

Visto il parere n. 285, espresso favorevolmente dal Consiglio di giustizia amministrativa nella adunanza del 18 dicembre 1967;

Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

DECRETA

Art. 1

Il Consiglio comunale di Aidone è dichiarato decaduto.

Art. 2

Il sig. avv. Giuseppe Minacapilli, nato ad Aidone il 28 marzo 1906, è nominato commissario per la straordinaria amministrazione del Comune. - Si fa riserva di nominare il vice commissario.

Palermo, 16 marzo 1968.

CAROLLO
MURATORE

ALLEGATO

Relazione dell'Assessorato per gli Enti locali

*All'on. Presidente della
Regione Siciliana*

Il Consiglio comunale di Aidone, sorto dalla consultazione elettorale del 22 novembre 1964 e composto per legge di 20 consiglieri, ha perduto, per dimissioni simultanee, oltre la metà dei propri componenti.

Invero, con atti in data 10 luglio 1967 hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale i sigg.: Piazza Vincenzo, Nicastro Filippo, Trovato Liborio, La Spina Giovanni, Gallani Carmelo, Baviera Giuseppe, Cali Giuseppe, Randazzo Leonardo, Pittà Mattia, Minacapilli Vincenzo e Cianciolo Liborio.

Non avendo, però, provveduto al riguardo il Consiglio comunale (le sedute all'uopo disposte in 1 e 2 convocazioni, rispettivamente, per l'11 ed il 12 ottobre 1967 sono andate deserte per mancanza di quorum), i menzionati consiglieri hanno reiterato le proprie dimissioni alla Commissione provinciale di controllo, la quale ne ha preso atto, ex art. 174 O.EE.LL., con decisione n. 13727 del 30 ottobre 1967.

Atesa la definitività delle suddette dimissioni, il Consiglio comunale di cui trattasi è incorso nella ipotesi di decadenza espressamente prevista al terzo comma dell'art. 53 del citato O.EE.LL.

Tanto premesso e conformemente al parere favorevole del Consiglio di giustizia amministrativa n. 285, espresso nell'adunanza del 18 dicembre 1967, si avanza formale proposta acchè, a norma degli artt. 53 e 55 dell'Ordinamento, venga dichiarata la decadenza del Consiglio comunale di Aidone e, contestualmente, siano nominati gli amministratori straordinari del Comune.

*L'Assessore per gli Enti locali:
Muratore*

DECRETO PRESIDENZIALE 11 marzo 1968, (151)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Riposto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali della Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del d.l.c.p.s. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il d.l. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta dell'8 marzo 1965 ha deliberato di includere nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tra l'altro, il territorio comunale di Riposto;

Considerato che il verbale della deliberazione adottata dalla anzidetta Commissione nella seduta dell'8 marzo 1965, unitamente alla relativa planimetria dei luoghi suindicati, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 1497, per il periodo prescritto all'albo del Comune di Riposto e depositato presso le sedi delle Associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Esaminate le opposizioni prodotte nei termini stabiliti dalla legge dal Comune di Riposto e dalla cooperativa « La Jonia » corrente in Riposto nonché le relative controdeduzioni della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale fornite con nota n. 2991 del 15 luglio 1966;

Considerato che il vincolo paesistico di cui alla citata legge non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai Monumenti per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località medesima;

Vista la nota n. 3032 del 20 dicembre 1967 della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale;

Considerato che il territorio comunale di Riposto è costituito da una pianura digradante verso il mare, la quale ha eminenti caratteri di bellezza naturale perchè ricca di lussureggianti coltivazioni di limoni - tipica coltura della zona, favorita dall'esposizione a levante e dal clima adatto - nelle quali fanno spicco raggruppamenti di case e ville sparse, di architettura minore caratteristica, che conferiscono un singolare aspetto alla zona e si integrano in modo armonioso con la vegetazione sottostante;

Considerato che nel litorale, inoltre, si trova il pittoresco abitato della frazione di Torre Archirafi costituito da piccole case di pescatori, dalle

ciate multiformi e dai tetti di diverse altezze e tendenze, che conferiscono un particolare aspetto alla località anche per il gioco di chiaroscuri delle costruzioni stesse, le quali manifestano le radicate tradizioni legate all'attività marinairesca di questa costa jonica;

Considerato che gli stessi elementi caratteristici sono ancora più accentuati in tutta quella parte dell'abitato di Riposto che prospetta sul mare (contornata dal molo e dalla cortina flangiflutto), sulla quale si innalza la cupola della Chiesa Madre - circondata da una edilizia di carattere neoclassico - che è visibile anche da molto lontano (percorrendo la strada statale n. 114 e le strade litoranee Riposto-Naxos e Riposto-Acireale) e che perciò assume una funzione di catalizzatore del complesso paesistico;

Considerato che la visione, verso la costa ed il mare delle predette bellezze naturali, che può godersi dalla strada statale n. 114 non sarebbe gravemente pregiudicata da un eventuale modesto sviluppo edilizio che, nelle aree poste a nord e a sud dell'abitato di Riposto ed immediatamente limitrofe ad esso, dovesse verificarsi, come è confermato dall'esistenza di moderni fabbricati a quattro o cinque elevazioni già costruiti in tali zone;

Considerato ancora che anche le visuali godibili dalla strada litoranea e dal mare verso monte non verrebbero ad essere gravemente alterate escludendo dalla tutela paesistica la parte più alta dell'abitato di Riposto e le anzidette due zone site immediatamente a nord e sud, limitrofe all'abitato suddetto;

Considerato, inoltre, che dette esclusioni consentono sia una maggiore libertà di previsione per l'espansione urbana del Comune di Riposto — il cui territorio ha modesta estensione —, cui compete l'onere di provvedere alla tutela di quegli ambienti urbani con caratteristiche tradizionali i quali meno incidono sul complesso paesistico, ai termini della vigente normativa in materia urbanistica, e sia il contemperamento dei pubblici interessi con quelli privati, ai sensi dell'art. 9 del regolamento approvato col r. d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico delle anzidette zone — come appresso delimitate — con esclusione delle aree di pertinenza del pubblico demanio marittimo e delle opere portuali, in ordine alle quali si fa riserva di provvedere con successivo decreto, quando sarà intervenuto l'assenso, a termini dell'art. 13 della citata legge n. 1497 del 1939, da parte dei Ministri della Marina Mercantile e dei Lavori pubblici;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, numero 1497, è dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del territorio comunale di Riposto meglio descritta nella planimetria alle-

gata al presente decreto, delimitata da una linea ideale che partendo dal mare segue verso ovest la linea di confine col comune di Acireale fino alla strada nazionale 114; segue la statale 114 finché non incontra per la prima volta il punto di intersezione con la linea di confine con il comune di Giarre; segue poi verso est detta linea di confine tra i comuni di Riposto e di Giarre, la quale poi volge verso ovest fino a raggiungere nuovamente la strada statale 114; segue la statale 114 fino alla via Rovettazzo - Altarello (che costituisce ancora confine tra i comuni di Riposto e Giarre); scende per detta linea di confine verso est fino all'incrocio con via Quartarello; scende lungo la via Quartarello fino ad incontrare il prolungamento di via Carlo Battaglia, nel centro abitato di Riposto; segue verso nord fino all'incrocio con via Duca degli Abruzzi; piega ad ovest lungo la via Duca degli Abruzzi fino ad incontrare la via A. Volta; segue la via A. Volta fino al torrente Jungo; da qui prosegue in linea retta ideale fino ad incontrare la via Circonvallazione; prosegue verso ovest lungo la via Circonvallazione fino all'incrocio di questa con via Gioeni; piega verso nord lungo la via Gioeni fino all'incrocio con Corso Italia; di qui si congiunge con una linea ideale obliqua con la Via Luigi Capuana fino ad incontrare, sul prolungamento di detta via, il viale Immacolata e quindi il torrente Malorato; piega verso est lungo la riva destra del torrente Malorato fino a raggiungere il mare, segue la riva del mare sino ad incontrare il confine col territorio di Acireale;

Sono escluse dal vincolo paesistico le aree di pertinenza del demanio pubblico marittimo e le opere portuali, comprese nel perimetro della zona come sopra delimitata.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale della seduta dell'8 marzo 1965 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali.

Una copia della Gazzetta Ufficiale, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti competente, al Comune di Riposto, perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio del Comune medesimo.

Altra copia, con la planimetria, verrà contemporaneamente depositata presso gli Uffici del predetto Comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai Monumenti comunicherà alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 11 marzo 1968.

CAROLLO

ALLEGATO

Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania

(verbale n. 37 dell'8 marzo 1965)

L'anno 1965 il giorno otto del mese di marzo in Catania, presso i locali della Soprintendenza ai Monumenti, si è riunita la Commissione provinciale per la Tutela delle Bellezze naturali, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) riconferma vincolo panoramico Capo Mulini-Alcantara;
- 2) vincolo pino secolare in località Archirafi del comune di Riposto;
- 3) vincolo pino secolare in località Trepunti del comune di Giarre.

Sono presenti:

- prof. avv. Orazio Condorelli - Presidente;
- dott. arch. Renato Chiurazzi - V. Presidente;
- ing. Alfio Faro - in rappresentanza dell'Associazione Provinciale degli industriali - componente;
- Duca Giovanni Paternò di Roccaromana - in rappresentanza dell'Associazione Provinciale degli agricoltori - componente;
- notaio Gaetano Musumeci - Commissario straordinario dell'EP.T. - componente;
- prof. Papino Giuseppe - Sindaco di Calatabiano - componente.

Assenti, malgrado invitati, i Sindaci dei comuni di Acireale, Giarre, Riposto, Fiumefreddo e Mascali.

Il prof. Roberto Rimini, rappresentante dei professionisti e artisti, ha fatto conoscere di non poter intervenire alla riunione perchè ammalato.

Assiste il Segretario della soprintendenza ai monumenti dott. Rosario Aleo - con le funzioni di segretario della Commissione.

Alle ore 17,30, il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone quindi in discussione il 1° argomento posto all'ordine del giorno e cioè la riconferma del vincolo Capo Mulini-Alcantara.

Prende la parola il Soprintendente ai Monumenti arch. Renato Chiurazzi per far presente che il vincolo alla zona suddetta, apposto con D.M. del 1958 venne successivamente annullato dalla Corte Costituzionale per illegittimità avente rilevanza costituzionale e pertanto si rende necessario di provvedere al più presto al suo rinnovo, tenuto conto che recentemente il Ministero, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge per le zone da vincolare, ha dovuto sospendere i lavori di costruzione di un fabbricato a sette piani nella frazione Capo Mulini del Comune di Acireale.

Il Soprintendente ai Monumenti legge quindi il verbale della Commissione paesistica del 1955 per esaminare se siano tutt'ora validi i motivi che determinarono il provvedimento Ministeriale di vincolo del 1958.

La Commissione, dopo ampia discussione, nel riconoscere che la zona Capo Mulini - Alcantara

merita di essere tutelata anche al fine di impedire una indiscriminata utilizzazione delle aree fabbricabili, rileva che sia opportuno specificare che il Vincolo della zona a monte, per una profondità di 100 metri dalla Statale 114, così come venne allora deliberato, venga ora considerato per una profondità di 100 metri dalla nuova variante (strada panoramica).

Viene rilevato altresì che i 100 metri a monte della variante intaccano parte del centro abitato di Acireale, determinando così l'obbligo del Comune di sottoporre alla Soprintendenza, per la preventiva approvazione tutti i progetti di costruzione ricadenti in detta parte di centro abitato, dove per la disciplina dell'edilizia urbana del comune sarebbe sufficiente il piano regolatore in corso di approvazione.

Il Commissario straordinario dell'E.P.T. notaio Musumeci osserva però che le norme del piano regolatore potrebbero non essere sufficienti per una efficace tutela mentre il vincolo panoramico darebbe maggiori garanzie per una efficiente disciplina ambientale.

Il Presidente prof. Orazio Condorelli ritiene che il vincolo non può riferirsi solo alla zona a valle in quanto una disordinata edilizia potrebbe determinare delle situazioni pregiudizievoli per la tutela della località, mentre mantenendo il vincolo per una estensione di metri 100 a monte della variante alla SS 114 (oggi Statale 114) si avrebbero maggiori garanzie di tutela. Tanto più, egli soggiunge, che in definitiva il vincolo ha il valore di disciplina edilizia e non costituisce proibizione assoluta dal costruire. Il Parere del Presidente è condiviso da tutti i componenti la Commissione.

Il vincolo panoramico di detta zona, che interessa il territorio di ben sei comuni, (Acireale, Giarre, Riposto, Fiumefreddo Mascali e Calatabiano) si estende per circa 32 chilometri a partire dal Confine dei comuni di Acicastello e Acireale fino alla sponda destra del fiume Alcantara. Detta zona costiera si può considerare fra le più interessanti della Sicilia, grazie alle multiformi caratteristiche della sua conformazione, giacchè si passa da promontori strapiombanti sul mare a larghe spiagge sabbiose, da coste rocciose a zone ricche d'acqua e di verde.

(Omissis)

Si giunge al torrente Mangano (limite tra i Comuni di Acireale e Riposto), nei cui pressi è una torre merlata di vedetta, datata nel 1578.

Da qui ha inizio la Piana di Mascali, zona intensamente coltivata.

La costa prosegue sempre alta e si incontra qui la cosiddetta Palesia di Olmo, che di tutta la zona costiera in esame è - geologicamente la più importante, tanto da essere stata oggetto di particolari studi scientifici.

Si giunge quindi a Torre Archirafi, piccolo centro peschereccio in cui sembra rivivere, come ad Aci Trezza, la vicenda dei Malavoglia.

Da qui ha inizio un unico tratto di due chilometri nel quale è costruita una strada turistico-costiera, il magnifico lungomare Edoardo Pantano, che unisce la frazione Torre Archirafi al centro di Riposto, cittadina dominata dalla slanciata cupola

del Duomo, che con i suoi 50 metri costituisce la costruzione muraria più alta della zona compresa tra Catania e Messina. Caratteristiche si presentano dalla costa le due strade rettilinee parallele di due chilometri che da Riposto salgono a Giarre. Il lungomare ha termine alla radice del molo del porto di Riposto dalla cui parte superiore, per una lunghezza di 50 metri, si gode una magnifica vista dell'Etna e della zona circostante fino a Taormina, che costituisce certamente il più bello di tutti i punti di vista che del magnifico vulcano si godono dalla zona costiera in esame.

(Omissis)

• La Commissione, riconosciuto che la zona sopra descritta ha notevole interesse panoramico, perchè unitamente all'altra parte della fascia costiera Ognina-Capo Mulini, già vincolata con D.M. 23 giugno 1956 convalidato con D.P. Reg. 9 gennaio 1965, n. 125, comprende un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonchè numerosi quadri naturali e punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico (art. 1, comma 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497) propone per i motivi summenzionati di sottoporre a vincolo la predetta località, così delimitata:

1) Ad Est parte dal punto di battigia del mare situato sul confine comunale tra Acicastello e Acireale segue detto confine fino ad incontrarsi con il punto situato a 100 metri a monte della statale 114;

2) Da detto punto segue, a una distanza di 100 metri a monte, la statale 114, fino ad incontrarsi con il corrispondente punto situato sulla riva destra del fiume Alcantara;

3) Da detto punto segue la riva destra del fiume Alcantara fino all'incontro di detta riva con la battigia del mare;

4) Segue, da detto punto, la costa fino ad incontrarsi con il punto di battigia di cui al n. 1 (confine Comune Acicastello - Acireale).

Esaurito l'argomento la Commissione passa all'esame dei due pini secolari posti rispettivamente nei Comuni di Giarre e Riposto.

(Omissis)

Alle ore 18,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Aleo

Il Presidente
Condorelli

DECRETO PRESIDENZIALE 11 marzo 1968,
(152)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Giarre.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Considerato che; in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regio-

ne siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato col r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania, nella seduta dell'8 marzo 1965, ha, tra l'altro deliberato di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, quella zona del territorio comunale di Giarre, sita a valle della strada statale 114 e compresa tra i confini del territorio comunale di Giarre con i territori comunali di Acireale, Riposto e Mascali, e quella zona sita a monte della predetta strada statale delimitata a sud da un tratto del confine nord del Comune di Acireale, a nord da un tratto del confine sud del Comune di Mascali e ad ovest da una linea ideale parallela alla strada anzidetta distante da questa metri cento;

Considerato che il verbale n. 37 della seduta dell'8 marzo 1965 della predetta Commissione, unitamente alla relativa planimetria, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 2 della legge citata numero 1497, per il periodo prescritto all'albo del comune di Giarre e depositato presso le sedi delle associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Ritenuto che avverso il deliberato della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, relativamente al vincolo paesistico del territorio di Giarre, non sono state presentate opposizioni nei termini prescritti dalla citata legge n. 1497 del 1939;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di edificabilità ma comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai Monumenti per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerato che il territorio comunale di Giarre da sottoporre a tutela paesistica è costituito da una pianura digradante verso il mare, coltivata intensamente a limoneti - tipica coltivazione della zona - favorita dall'esposizione a levante e dal clima nella quale spiccano raggruppamenti di case e ville sparse, caratteristici esempi di architettura minore, che conferiscono un tipico aspetto alla zona e si integrano in modo armonioso con la vegetazione circostante;

Considerato che dalla strada provinciale Acireale-Riposto - che attraversa la pianura sopra descritta e ne costituisce elemento caratterizzante per il suo percorso sinuoso - si possono godere le suddette bellezze naturali, cosicchè la via stessa costituisce un belvedere accessibile al pubblico.

Considerato, altresì, che dette bellezze naturali possono osservarsi anche dalla strada statale numero 114, (tranne nel tratto di attraversamento